

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

(N. 1271)

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1960  
(V. Stampato n. 1607)*

**d'iniziativa dei deputati BARTOLE, CARRA, COLITTO e GORRIERI Ermanno**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 20 OTTOBRE 1960

---

Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6,  
sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

---

### DISEGNO DI LEGGE

---

*Articolo unico.*

Nell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è inserito, dopo il primo comma, il seguente capoverso:

« Il concessionario è esonerato dall'obbligo di corrispondere allo Stato l'aliquota di prodotto di cui al precedente comma, relativa all'anno solare nel quale la produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno considerato, non abbia superato la misura di due tonnellate, purchè la produzione giornaliera complessiva della concessione, riferita anch'essa alla media di detto anno, divisa per il numero dei pozzi produttivi, non abbia superato la misura di una tonnellata ».